

**TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO DI CEFALU'**

**CEFALU'**

**CEFALU'**

**NULLITATIS MATRIMONII**

**AREMINI – PALMERI**

**RESTRICTUS IURIS ET FACTI PRO ACTRICE**

**AVV. FRANCESCO FERRERA**

*Permessivo :- data 25.10.2013*

*Prot. Posta 474/REP/2013*

## FACTISPECIES

**1. Aremini Maria**, attrice in causa, nata a Collesano (PA) il 29 maggio 1966, conobbe **Palmeri Giuseppe**, parte convenuta, nata a Castellammare del Golfo (TP), il 7 aprile 1968, a Collesano (PA), in quanto vicini di casa. Successivamente, nell'estate del 1991, si considerarono fidanzati.

Maria aveva 25 anni e non lavorava. Giuseppe aveva due anni meno della fidanzata ed affermava di lavorare per le ferrovie dello stato tedesche. Il giovane, infatti, già da molti anni viveva in Germania con la sua famiglia.

Il loro fidanzamento ebbe la durata di circa 1 anno e si svolse praticamente a distanza. Per tale motivo, quasi subito, si cominciò a parlare di matrimonio, con conseguente trasferimento di Maria in Germania.

Contestualmente alla decisione del matrimonio, i due si accordarono di non mettere al mondo figli almeno fino a quando anche Maria non avesse avuto una stabilità lavorativa.

Con questi presupposti si giunse alle nozze, che furono celebrate il 6 giugno 1992 nella Basilica di San Pietro a Collesano.

Stabilirono la residenza coniugale in Germania e precisamente a Wuppertal, in una casa presa in affitto.

La loro convivenza ebbe la durata di circa un anno e nove mesi e fu assolutamente infelice.

Infatti, giunti in Germania, si scoprì che Giuseppe, non solo non lavorava, come aveva detto, ma era anche pieno di debiti.

Maria, quindi, cominciò lavorare in una fabbrica tessile, per cercare di aiutarlo. La situazione, tuttavia, non migliorò e la ragazza cadde in uno stato di profonda depressione.

Stando così le cose, ancora di più in loro si rafforzò la volontà prenuziale di non avere figli e nei loro rapporti intimi fecero sempre uso del profilattico.

Al fine di curare la depressione, i medici tedeschi consigliarono di fare rientro in Italia. Giuseppe accompagnò la moglie in Sicilia, ma subito fece rientro in Germania, senza più farsi sentire né vedere.

2. In data 01.08.2022, la Sig.ra Aremini accusò di nullità il suo matrimonio presso codesto Tribunale a norma del can. 1101, §2 C.I.C.

In data 15.03.2023 il dubbio venne concordato nella seguente formula: "Se risulti la nullità di questo matrimonio": ***Per l'esclusione della prole da parte di entrambi o di almeno uno dei due coniugi, ai sensi del canone 1101 § 2 del C. D. C.***"(cfr. S., p.22).

Espletata l'istruttoria, in data 16.06.2023, si ebbe la pubblicazione degli atti ed il 28.07.2023 il decreto di conclusione in causa.

Quest'ultima viene, pertanto, all'esame del Rev.mo Collegio per la decisione.

## IN IURE

### DE EXCLUSIONE BONI PROLIS

3. L'ordinazione naturale del matrimonio alla generazione ed educazione della prole sta alla base e all'origine dell'obbligo intangibile e costante per entrambi i coniugi del reciproco diritto alla procreazione della prole e a quegli atti che ne sono idonei e necessari. I coniugi sono liberi di accettare o non accettare il matrimonio, ma non sono liberi nel determinare il contenuto e le finalità con limitazioni o alterazioni arbitrarie. **“Per sua indole naturale, - insegna il Concilio Vaticano II – l'istituto stesso del matrimonio e l'amore coniugale, generoso e cosciente, sono ordinati alla procreazione e alla educazione della prole e in queste trova il suo coronamento”** (GS, n.48). Ne consegue che i coniugi non possono lecitamente escludere in modo assoluto e per sempre la procreazione dei figli; e ciò né per determinazione unilaterale, né per accordo di entrambi: una simile esclusione svuoterebbe l'istituto matrimoniale della sua finalità naturale e lo renderebbe nullo. L'esperienza quotidiana ci fa constatare e, le statistiche demografiche nazionali e internazionali ci confermano, che molte coppie per svariati e molteplici motivi escludono dai loro progetti matrimoniali la presenza dei figli.

In questi soggetti, spiegava **Jemolo**, la **“intentio”** del contraente **“è la caratteristica, non rara ai nostri giorni, di chi, pure sposando secondo i riti e le formule della Chiesa, non volendo essere socialmente un**

**ribelle, lo è in realtà, in quanto pretende sovrapporre un ordine, un concetto suo all'ordine e al concetto della Chiesa**" (cfr. A. C. Jemolo, *Il matrimonio nel diritto canonico*, Torino, 1957, 192, n.103). E questo, anche quando il nubente con simulazione parziale, accetta il matrimonio pensando o desiderando di contrarre (e di continuare a gestire la propria vita) secondo una propria personale concezione di esso, diversa da quella oggettiva e sacramentale presentata dalla Chiesa.

4. Molto spesso la nascita dei figli viene rimandata nel tempo: questo rinvio rientra certamente nel concetto cristiano della paternità e maternità responsabili quando viene salvaguardato **"l'ordine morale oggettivo stabilito da Dio"** e vengono rispettati i processi biologici per cui rimangono inscindibilmente connessi i due significati dell'atto umano: il significato unitivo e il significato procreativo (cfr. H. V., nn.11 e 12). Quando, invece, i coniugi stabiliscono di non avere figli per un periodo di tempo determinato o indeterminato per raggiungere particolari finalità e si impongono reciprocamente il rispetto rigoroso di questa intesa non si può più parlare di una paternità responsabile, ma si è in presenza di una esclusione della prole per quel tempo concordato; esattamente si tratta di un'esclusione del diritto alla prole quando la procreazione della stessa viene sospesa con comportamenti controllati per il periodo stabilito e viene rimandata e condizionata ad un atto di assenso successivo unilaterale o bilaterale.

In una simile fattispecie il vincolo matrimoniale è nullo perché il diritto alla prole nasce e rimane costante e inviolabile dal consenso espresso nel momento della contrazione del matrimonio e non da un successivo aggiuntivo e nuovo consenso.

Quanto scritto si pone in linea con la concorde e unanime giurisprudenza rotale. In proposito chiaramente e diffusamente leggiamo in una sentenza c. **Stankiewicz** del 7.03.1991: **“Attamen cum matrimonium coniugibus ius conferat dumtaxat ad actus naturales ponendos, scilicet ad procreationem per se ordinatos, qui igitur ius coniugale arbitrio suo sumere statuit, licet ad tempus praefinitum, ad actus incompletos tantum seu illicitos, vel unice tempore sterilitatis ponendos, integritatem huius iuris graviter laedit, quod nulli limitationi obnoxium est sive quoad obiectum suum sive quoad tempus.**

**Etenim ius coniugale natura sua perpetuum est, videlicet ratione perpetuitatis vinculi matrimonialis (can. 1134), quare in actu contrahendi in perpetuum tradi et acceptari debet. Qua de causa ius illud nullam admittit interruptionem, ideoque ad aliquod tempus tantum coarctari nequit, nec essenziale eius obiectum, quod immutabile est, ad actus illicitos dumtaxat valide restringi potest.**

**Iamvero, sicut ad rem Magisterium Pontificium docet, perpetuum ius utriuslibet, e contractu matrimoniali profluens, permanens est, continuum, non intermissum seu non periodicum.**

**Inde, si in contrahendo matrimonio unus saltem ex coniugibus voluntatem habuerit puta ad sterilitatis tempora coarctandi non modo usum, sed ipsum ius coniugale, ita ut ceteris diebus alter coniux ne ius quidem haberet petendi debitum hoc includeret essentialem defectum consensus matrimonialis, qui matrimonium ipsum irritum faceret. E contra, si limitatio illa actus coniugalis intra dies infecunditatis naturalis, non ad ipsum ius, sed ad iuris usum referatur, tunc matrimonium haud dubie ratum est”.**

5. Molto spesso l'esclusione della prole risulta collegata con il proposito di escludere l'indissolubilità del vincolo. Nella previsione concepita con un atto positivo di volontà di ricorrere alla rottura del matrimonio o nella preoccupazione di dovervi ricorrere a motivo di una temuta non felice convivenza non è raro che i nubenti stabiliscono di non mettere al mondo dei figli per non rendere più difficile e complicata la separazione; possono, inoltre, concordare di non avere figli per un certo periodo di tempo necessario per sperimentare la stabilità e la riuscita della loro unione: non c'è dubbio che in questa seconda ipotesi c'è l'esclusione della prole, anche se temporanea. Nella stessa sentenza dello **Stankiewicz** leggiamo: **“Hisce iure praemissis, temporanea procreationis exclusio, sicut docet recepta N. F. iurisprudentia, haud dubie potest inducere coartationem ipsius iuris matrimonialis, et non solum eiusdem iuris usum seu exercitium tantum.**

**Idque fit, si procreationis ad tempus denegatio cum voluntate respuendi indissolubilitatem concurrat, quo in casu nedum praesumptio, verum certitudo stat pro exclusione ipsius iuris vel officii coniugalis. Namque: <<quamvis exclusio prolis sub specie temporalitatis pro consequendo experimento felicis coniugi considerari quodammodo possit, tamen eadem exclusio perpetua evadit ob praevalentem intentionem solvendi vinculum, qua revera excluditur ipsa perpetua obligatio ad actus coniugales>>**” (cfr. c. Di Felice, diei 15 novembris 1986, n.4; ARRT Dec., vol. LXXVIII, p. 636).

Allo scopo di stabilire se il rinvio della prole ad un periodo determinato comporta l'esclusione del diritto alla prole o si tratta solo di una normale e legittima programmazione è necessario esaminare la causa per cui i coniugi hanno stabilito di rinviare la procreazione e il comportamento tenuto in proposito nella vita intima della coppia: l'uso rigoroso della contraccezione, il rifiuto categorico di uno dei coniugi di dare un figlio all'altro che lo richiede, una convivenza difficile e contrastata fin dall'inizio costituiscono elementi che inducono a pensare all'esclusione temporanea del diritto alla prole.

In proposito leggiamo in una c. **Bruno** del 30.03.1984: **“Ad probationem quod attinet sufficiat hic memorare momentum tum iudicialis cum extraiudicialis confessionis partium, quae fide dignae sint, tempore insuspecto factae, necnon praesentia gravis ac aptae causae exclusionem prolis inducentis.**

**Exclusio procreationis ad tempus sub condicione felicitatis coniugii patrata, proportionata causa simulandi certo induitur si comprobari potest coniuges, attenta eorum diversa indole, immaturitate una cum psychologicis non spernendi defectibus, fundatum habuisse rationem dubitandi ante matrimonium de propria facultate instaurandi normale vitae consortium, quamvis perdurantibus sponsalis ipsi omnia media adhibuerint et omni vi sategerint difficultates superare. Circumstantiae ideo prae et postnuptiales una cum indiciis et praesumptionibus optimum argumentum confirmatorium constituunt, si cum simulatione bene componuntur. Continua ac tenax denegatio copulae naturalis atque constans et haud remissus usus mediorum contraceptivorum perdurante vita communi, aperte ostendunt praevaletentem coniugum intentionem non in limitationem usus iuris concessi, sed praecipue in denegationem ipsius iuris directam fuisse”** (cfr. c. Bruno, diei 30 martii 1984; ARRT Dec., vol. LXXVI, p.219, n. 69).

## **IN FACTO**

### **DE EXCLUSIONE BONI PROLIS**

6. Revv.mi Giudici, l’attrice aveva chiesto che il suo matrimonio fosse dichiarato nullo a causa dell’esclusione della prole da parte di entrambi. L’istruttoria, ricca di risultanze valide ed esaustive, non lascia dubbi sulla fondatezza di detta richiesta e, quindi, che il consenso matrimoniale manifestato dalle parti in causa è nullo in quanto viziato ab origine.

Dalle tavole processuali risulta con evidenza che il caso che ci occupa attiene all'esclusione temporanea della prole, ipotesi ben diversa e con delle connotazioni peculiari, che la distinguono dal semplice "rimando della prole."

In quest'ultima ipotesi si ha un'ampia disponibilità ad accettare i figli nel rispetto della struttura del matrimonio e dell'atto coniugale, sia pure con l'intenzione di rinviare il fatto del concepimento.

**Nell'esclusione temporanea, invece, i coniugi negano categoricamente l'arrivo della prole per il periodo stabilito, ricorrendo a mezzi contraccettivi, non importa se immorali, ad alto tasso di sicurezza.**

Dunque, nel nostro caso si tratta di esclusione temporanea dello stesso diritto alla prole e non già del suo solo esercizio. Infatti, dagli atti del giudizio emerge una radicata volontà delle parti di non volere figli, e questa volontà, come vedremo, verrà messa in pratica attraverso l'utilizzo del profilattico e rimarrà immutata nel corso della convivenza coniugale.

### **CONFESSIO IUDICIALIS SIMULANTIUM**

7. L'attrice nella sua deposizione ha spiegato, in maniera chiara ed esaustiva, quali erano le sue intenzioni, nonché quelle del convenuto, in ordine alla prole una volta contratto matrimonio.

La stessa ha, infatti, dichiarato che: **"Nell'approssimarci al matrimonio, poco tempo prima delle nozze, affrontammo l'argomento prole e il convenuto ebbe a confidarmi che dal nostro matrimonio non avrebbe**

**voluto figli finché io non avessi trovato una occupazione stabile lì in Germania, dove mi sarei dovuta trasferire dopo le nozze.”** (cfr. S., p.31, n.8).

L'attrice dichiara, poi, che i loro rapporti intimi, nel corso della della convivenza matrimoniale, conseguentemente alla decisione preuziale, furono sempre cautelati dall'uso del profilattico“**...Fin dall'inizio abbiamo sempre cautelato i nostri rapporti intimi con l'uso del profilattico. Tale cautela continuò per tutta la durata della convivenza...**”(cfr. S., p.32, in princ.).

Il convenuto, interrogato per rogatoria, conferma quanto dichiarato dall'attrice e, quindi, l'esclusione della prole da parte di entrambi: **“Durante il fidanzamento, sia Aremini che io volevamo avere i figli. Però all'avvicinarci alla celebrazione del matrimonio, avere figli significava per me che Aremini si doveva prima trasferirsi in Germania e avere un lavoro stabile...”** (cfr. S., p.48, n.8).

### **CONFESSIO EXTRAJUDICIALIS SIMULANTIUM**

8. I testi provano l'esistenza al tempo delle nozze dell'atto positivo di volontà a favore dell'esclusione della prole. Essi, che hanno ricevuto le confidenze delle parti, e quindi riferiscono **“de auditu proprio”** in tempo non sospetto, confermano in toto la confessione giudiziale dell'attrice e del convenuto.

Teste **positivo**, cioè che *tempore non suspecto* ha sentito le confessioni dell'attore e della convenuta ed oggi le riferisce in giudizio, è la sorella dell'attore, Sig.ra**Maria Concetta Cassataro**, la quale ha affermato: **“Il giorno prima delle nozze, in occasione della visita che feci insieme a mia sorella nella casa di Maria per vedere i regali di nozze, dissi alla mia amica di mantenersi magra perché poi sarebbe ingrassata nel caso di gravidanza. Lei non mi rispose, ma era presente il convenuto, il quale invece mi disse che non c'era pericolo che ciò avvenisse perché avevano deciso che non avrebbero dovuto fare figli se non dopo che anche Maria, una volta trasferitasi con lui in Germania, si fosse sistemata da un punto di vista lavorativo e, quindi, economico.”** (cfr. S., p.58, n.6).

Questo teste conferma che anche durante il matrimonio le parti rimasero fermi nel non volere figli: **“Maria mi disse al telefono che, visto come andavano le cose, in loro non venne mai meno la volontà di non avere dei figli. Non so che metodo contraccettivo utilizzassero, ma l'attrice mi diceva che era lui a cautelarsi.”** (cfr. S., p. 59, n.11).

Anche il teste, Sig.ra**CassataroGiuliana Antonietta**, conferma che la volontà escludente la prole delle parti in causanon venne mai meno: **“...Maria, la quale mi confidò che, visto che le cose con Giuseppe non andavano per il verso giusto, ancora di più si rafforzò in loro il proposito prematrimoniale di non avere figli. So che era lui a**

**proteggersi da eventuali gravidanze durante i rapporti.”** (cfr. S., p.63, n.11).

### **CAUSA SIMULANDI**

9. I motivi che indussero le parti in causa ad escludere la prole a tempo indeterminato dal loro matrimonio risultano con estrema chiarezza sia dalle dichiarazioni dell’attrice e del convenuto, sia dalle dichiarazioni rese dai testimoni.

L’attrice ha, infatti, dichiarato di avere escluso, d’accordo con il convenuto, la prole dal loro matrimonio per un tempo indefinito: **“...finché io non avessi trovato una occupazione stabile lì in Germania, dove mi sarei dovuta trasferire dopo le nozze.”** (cfr. S., p. 31, n.8).

Anche il convenuto afferma che la venuta di un figlio era subordinata alla sistemazione lavorativa ed economica dell’attrice, una volta giunta in Germania: **“...avere figli significava per me che Aremini si doveva prima trasferirsi in Germania e avere un lavoro stabile...”** (cfr. S., p.48, n.8).

Le motivazioni che hanno spinto le parti ad escludere i figli dal matrimonio, vengono confermate anche dai testimoni.

La Sig.ra **CassataroGiuliana Antonietta**, infatti, afferma: **“...Giuseppe, che era presente, mi disse: "Giuliana, stai tranquilla che non ingrassa, perché noi abbiamo deciso di non avere figli almeno fino a quando anche Maria non si sarà sistemata lavorativamente ed**

**economicamente, così da poter garantire un futuro ad eventuali figli".**(cfr. S., p.62, 2).

I motivi che hanno concorso a costituire la causa simulandi sono stati, dunque, la sistemazione lavorativa ed economica delle parti.

### **CAUSA CONTRAHENDI**

**10.** La causa contrahendi è molto debole e certamente soccombente di fronte alla causa simulandi e ci viene spiegata dall'attrice, quando afferma che: **"...nostro rapporto di fidanzamento, che si è praticamente svolto a distanza..."** (cfr. S., p.31, n.6-7).

Appare più che plausibile, dunque, che le parti si siano avviate al matrimonio senza attendere oltre, ma escludendo la prole per un periodo di tempo indeterminato.

### **CIRCUMSTANTIAE**

**11.** Un rapido esame delle circostanze e dei fatti matrimoniali conferma, di per sé, l'esistenza della volontà simulatoria delle parti.

Ecco le circostanze più rilevanti e significative:

- a)** fidanzamento durato circa un anno e svoltosi a distanza, lei in Sicilia e lui in Germania;
- b)** la ferma volontà delle parti di escludere la prole dal loro matrimonio viene realizzata attraverso l'utilizzo del profilattico da parte del convenuto per tutto il periodo della convivenza matrimoniale;

- c) il mai venir meno della volontà antiprocreativa dei coniugi, i quali non chiesero mai l'un l'altro di mettere al mondo un figlio;
- d) la breve durata della convivenza matrimoniale;
- e) il comportamento delle parti in causa, in particolar modo del convenuto, che lascia intendere la irreversibilità della separazione.

## **CONCLUSIO**

**12.** Per tutto quanto sopra esposto, poiché si è ampiamente dimostrata la fondatezza dell'assunto attoreo

### **CHIEDIAMO**

Ai Rev.mi Giudici aditi di volere accogliere l'istanza di parte attrice, riconoscendo la nullità del matrimonio **AREMINI – PALMERI, per esclusione della prole da parte di entrambi o di almeno uno dei coniugi, a norma del can. 1101, § 2 del C.I.C.**

Con rispettosì ossequi

Palermo, 25.10.2023

Il Patrono dell'attrice

Avv. Francesco Ferrera

**Data:** 25 ottobre 2023, 18:50:25  
**Da:** francescoferrera@pecavvpa.it <francescoferrera@pecavvpa.it>  
**A:** tedcefalu@legalmail.it  
**Oggetto:** causa Aremini . Palmeri  
**Allegato:** difesa AREMINI - PALMERI.docx (23.7 KB)

Si allega restrictus relativo alla causa in oggetto.

Cordiali saluti

Avv.Francesco Ferrera